

## La *Pacem in terris*, lo “Stato del valore umano” di Aldo Moro e la Costituzione\*

di

Giacomo Menegatto\*\*

**Sommario:** 1. Premessa: “Il sabato è stato fatto per l’uomo”. – 2. La concezione umanistica dello Stato e del diritto nella *Pacem in terris*. – 3. Aldo Moro: “l’uomo è al centro”. – 4. *En passant*: “lo spirito di Camaldoli”. – 5. Riflessioni conclusive, anche attraverso la giurisprudenza costituzionale.

### 1. Premessa: “Il sabato è stato fatto per l’uomo”

In un celeberrimo passo del Vangelo di Marco<sup>1</sup>, si legge di Gesù che – per il solo fatto di essere stato avvistato, in compagnia dei suoi discepoli, all’atto di raccogliere delle spighe lungo un campo di grano – viene redarguito dai farisei, che gli contestano di compiere, “in giorno di sabato”, “quello che non è lecito”<sup>2</sup>. Ad una tale osservazione, Gesù – dopo aver rievocato un antico episodio, avente quale protagonista Davide<sup>3</sup> – replica, sentenziando che “Il sabato è stato fatto per l’uomo e non l’uomo per il sabato”. Ed ancor più sorprendente appare, forse, il passo

---

\* Il presente contributo è destinato al volume *Lettera enciclica di Giovanni XXIII Pacem in terris. Costituzioni e Carte dei diritti*, a cura di M. Bertolissi, di prossima pubblicazione per i tipi Jovene.

\*\* Dottorando di ricerca in Giurisprudenza (Diritto costituzionale) – Università degli Studi di Padova.

<sup>1</sup> MARCO, 2, 23-28.

<sup>2</sup> Come, infatti, si legge in *Esodo*, 34, 21-22, “Per sei giorni lavorerai, ma nel settimo riposerai; dovrai riposare anche nel tempo dell’aratura e della mietitura. – Celebrerai anche la festa della settimana, la festa cioè delle primizie della mietitura del frumento e la festa del raccolto al volgere dell’anno”.

<sup>3</sup> “Non avete mai letto quello che fece Davide quando si trovò nel bisogno e lui e i suoi compagni ebbero fame? Sotto il sommo sacerdote Abiatà, entrò nella casa di Dio e mangiò i pani dell’offerta, che non è lecito mangiare se non ai sacerdoti, e ne diede anche ai suoi compagni!” (MARCO, 2, 25-27). Cfr. quanto viene narrato nel *Primo Libro di Samuele*, 21, 1-6.

successivo<sup>4</sup>, nel quale Gesù – anticipando le critiche dei saggi, pronti a taciarlo di eterodossia, qualora avesse accettato di guarire la mano di un paralitico, nel giorno sacro agli ebrei – domandò loro: “È lecito (...) di sabato fare del bene o fare del male, salvare una vita o ucciderla?”; e, “rattristato per la durezza dei loro cuori”, dopo averli guardati “con indignazione”, stese la sua opera salvifica sull’arto malato dell’uomo.

L’enunciazione di Gesù – “proverbiale, lapidaria e folgorante, idealmente legata alla spiritualità dei profeti, per i quali culto e vita non possono escludersi”<sup>5</sup> – costituisce, in tutta evidenza, una direttrice imprescindibile anche per il giurista, chiamato non già ad interpretare il proprio ruolo in termini pressoché meccanicistici, quale “ancillare esegeta di un testo legislativo scambiato per un testo sacro”<sup>6</sup>, bensì a concepire il diritto quale “scienza dell’uomo e delle organizzazioni sociali”, della quale occorre fornire una lettura – prima ancora che “realistica” – anzitutto “umanistica”<sup>7</sup>: perché, coerentemente con il principio personalista consacrato tra le righe dell’art. 2 Cost. – ma anche in conformità all’insegnamento evangelico –, “non l’uomo è in funzione dello Stato ma quest’ultimo in funzione dell’uomo, nel senso che suo fine è di assicurare lo svolgimento della persona umana e di garantirne i diritti”<sup>8</sup>.

---

<sup>4</sup> MARCO, 3, 1-6.

<sup>5</sup> Così la definisce G. RAVASI, *Biografia di Gesù. Secondo i Vangeli*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2021, p. 53.

<sup>6</sup> P. GROSSI, *Prima lezione di diritto*, Laterza, Roma-Bari, 2003, p. 112.

<sup>7</sup> E. CHELI, *Introduzione a L. PALADIN, Per una storia costituzionale dell’Italia repubblicana*, il Mulino, Bologna, 2004, p. 10, ove si ricorda che l’illustre costituzionalista triestino “viene a collocarsi tra coloro che più hanno contribuito a (...) favorire il progressivo e consapevole spostamento della scienza costituzionale dal terreno delle analisi normative a quello delle dinamiche istituzionali, senza mai rinunciare al rigore delle categorie proprie del giurista”.

<sup>8</sup> C. MORTATI, *Istituzioni di diritto pubblico*, I, Cedam, Padova, 1975, p. 155. Tali diritti “sono involabili, tali cioè che, se riconosciuti espressamente o comunque deducibili dalla Costituzione, non possono venir meno neppure ricorrendo al procedimento di revisione costituzionale, in quanto formano il nucleo intangibile, destinato a contrassegnare la specie di aggregazione statale cui si è voluto dar vita”.

Infatti, come ricorda M. BERTOLISSI, *Livio Paladin. Appunti riflessioni ricordi di un allievo*, Jovene, Napoli, 2015, p. 102, il “Diritto” – “cui dovrebbe ispirarsi il diritto positivo: instabile, storicamente determinato e condizionato, umano” – è “Concepito per l’uomo da parte di alcuni uomini, per durare nel tempo: perché, in questo contesto, la certezza diviene un valore e non è disvalore”.

In generale e più ampiamente, v., sul punto, F. PIZZOLATO, *Finalismo dello Stato e sistema dei diritti nella Costituzione italiana*, Vita e Pensiero, Milano, 1999, spec. pp. 121 ss.

In una sola espressione: “Il fine è l’uomo”<sup>9</sup>. Meglio: il fine *deve essere* l’uomo. Certo, le regole *servono all’uomo* – nel senso che, sin dai primordi della civiltà, gli permettono di convivere ordinatamente con i propri simili<sup>10</sup> – ma, prima ancora, le medesime sono chiamate a *servire l’uomo* e, dunque, ad essere in funzione del suo bene. Del resto, proprio in questa direzione ha inteso muoversi il Costituente, allorché ha scelto di “porre a base di tutto il sistema dei rapporti fra Stato e singoli l’esigenza del rispetto della persona, della ‘dignità’ corrispondente alla qualità di *uomo* come tale, quale che sia la posizione sociale da esso rivestita”<sup>11</sup>.

Si tratta di una prospettiva tanto essenziale, quanto rivoluzionaria, alla quale Giovanni XXIII – nell’ambito delle riflessioni confluite all’interno dell’enciclica *Pacem in terris* – si richiama di continuo, dall’esordio sino a giungere ai richiami pastorali che ne segnano la conclusione.

Invero, l’enciclica giovannea – non a caso, la prima ad essere stata indirizzata non solo ai credenti, bensì a “tutti gli uomini di buona volontà”<sup>12</sup> – non si esaurisce (come sovente pare ritenere la vulgata) in una riflessione dedicata alla pace e alla guerra, ma rappresenta un’impareggiabile lezione di diritto pubblico generale<sup>13</sup>,

---

<sup>9</sup> A. MORO, *Il fine è l’uomo*, Edizioni di Comunità, Bologna, 2018. Questo il sottotitolo: “Non abbiamo bisogno di una politica tiepida e ingiusta ma di una politica che sia intensamente umana”.

<sup>10</sup> Cfr. T. HOBBS, *Leviatano*, con un saggio introduttivo di C. Galli e traduzione di G. Micheli, Bur, Milano, 2018, p. 177: “La causa finale, il fine o il disegno degli uomini (...) nell’introdurre quella restrizione su loro stessi (in cui li vediamo vivere negli stati) è la previsione di ottenere con quel mezzo la propria preservazione e una vita più soddisfacente, vale a dire, di uscire da quella miserabile condizione di guerra, che è necessariamente conseguente (...) alle passioni naturali degli uomini, quando non c’è un potere visibile per tenerli in soggezione (...)”; J. LOCKE, *Il secondo trattato sul governo*, con introduzione di T. Magri e traduzione di A. Gialluca, Bur, Milano, 2018, p. 189: “Il solo modo in cui un uomo si spoglia della sua libertà naturale e assume su di sé i vincoli della società civile, consiste nell’accordarsi con altri uomini per associarsi e unirsi in una comunità al fine di vivere gli uni con gli altri in comodità, sicurezza e pace (...)”; J.J. ROUSSEAU, *Il contratto sociale*, con introduzione di A. Burgio, note di A. Marchili e traduzione di J. Bertolazzi, Feltrinelli, Milano, 2022, p. 85: “[nello stato civile] l’uomo, che fino a quel momento aveva considerato soltanto sé stesso, si vede obbligato ad agire in base ad altri principi, e a consultare la sua ragione prima di dare ascolto alle sue inclinazioni”.

<sup>11</sup> C. MORTATI, *Istituzioni di diritto pubblico*, cit., pp. 155-156. Il corsivo non compare nel testo originario.

<sup>12</sup> GIOVANNI XXIII, *Pacem in terris*, n. 91. Il testo integrale della lettera enciclica è disponibile nel sito ufficiale della Santa Sede ([www.vatican.va](http://www.vatican.va)).

<sup>13</sup> Di diritto costituzionale (spec. Parte I e Parte II), oltre che, naturalmente, di diritto internazionale (spec. Parte III e Parte IV).

che – come tale – “ha molto da dire ai costituzionalisti”<sup>14</sup> e di cui l’interprete, anche a distanza di sessant’anni, può utilmente servirsi quale prezioso strumento ermeneutico<sup>15</sup>, anche al fine di riscoprire proprio quella *matrice umanistica* cui si è, poc’anzi, fatto cenno, e di cui il fenomeno giuridico non può che essere intimamente impregnato<sup>16</sup>.

Proprio questa concezione ha ispirato la vita, il pensiero e l’impegno politico di Aldo Moro – non a caso, tra coloro che presero parte all’ideazione del lungimirante Codice di Camaldoli<sup>17</sup> –, come emerge da scritti e da esternazioni pubbliche di vario genere e di diversa datazione, a partire da alcuni memorabili interventi che quest’ultimo tenne all’Assemblea costituente, in seno alla quale, tra l’altro, fornì un significativo apporto proprio nella redazione di quello che sarebbe divenuto l’art. 2 della Legge fondamentale: nel testo del quale, ancora oggi, non può non riecheggiare il contributo di chi – “statista”, “credente” e “martire”<sup>18</sup> – fin dalla sua giovinezza “poneva l’uomo, ogni singolo uomo, al centro della sua visione di rinascita e di progresso civile e sociale”<sup>19</sup>.

---

<sup>14</sup> G. BRUNELLI, *Diritti umani e popolo in Fratelli tutti. Una lettura costituzionalista dell’enciclica di Francesco*, in *Quad. cost.*, n. 1/2022, p. 189. Dal canto suo, M. BERTOLISSI, *Il diritto pubblico nella “Centésimus Annus”*, in *Diritto e Società*, n. 3/1992, pp. 385-386, rileva – con riguardo al documento emanato da Giovanni Paolo II nel 1991 – che “l’enciclica papale offre di sé, specialmente al cultore del diritto pubblico, un’immagine straordinariamente feconda”, dal momento che “la ‘giuridicità’ non è affatto costretta all’interno del mero dato formale (...), dovendosi considerare, accanto ad esso, il fatto costitutivo della normatività, riconducibile in linea generale alle vicende più disparate”. In senso analogo, v., del medesimo autore, *La Laudato si’ come fatto normativo*, in ID. (a cura di), *Riforme. Opinioni a confronto. Giornata di studi in ricordo di Livio Paladin*, Jovene, Napoli, 2015, pp. 49 ss.

<sup>15</sup> Ne ho parlato, anche se con riguardo all’enciclica *Fratelli tutti* di Papa Francesco, in G. MENEGATTO, *Gemellaggi ed orizzonti relazionali delle città: qualche spunto a partire dalla “Fratelli tutti”*, in F. PIZZOLATO, G. RIVOSECCHI, A. SCALONE (a cura di), *La città oltre lo Stato*, Giappichelli, Torino, 2022, pp. 228-229.

<sup>16</sup> Del resto, il diritto – oltre ad avere (almeno auspicabilmente) l’uomo come proprio oggetto e come proprio fine – è, altresì, “il prodotto dell’agire umano: di persone, che hanno una data cultura, una specifica tradizione, ben determinati modi di pensare, schemi concettuali frutto del tempo”: così, M. BERTOLISSI, *Il mito del buon governo*, Jovene, Napoli, 2022, p. 35.

<sup>17</sup> V. *infra*, sub 4.

<sup>18</sup> M. RIDOLFI, *Aldo Moro nella storia e nelle memorie della Repubblica*, in ID. (a cura di), *Aldo Moro, la storia e le memorie pubbliche*, Viella, Roma, 2022, p. 12.

<sup>19</sup> C. DAU NOVELLI, *La pedagogia civile di Aldo Moro*, in M. RIDOLFI (a cura di), *Aldo Moro, la storia e le memorie pubbliche*, cit., p. 50: “Il suo impegno politico fu caratterizzato sempre da questa visione, da questo suo convincimento di dover umanizzare la politica per sconfiggere quei germi dei totalitarismi che avevano gravemente inquinato il corso della prima parte del

## 2. La concezione umanistica dello Stato e del diritto nella *Pacem in terris*

La centralità della “dignità della persona umana” e della “sua naturale perfezione”, in termini di “questione di grande importanza”, “difficilissima da realizzare”<sup>20</sup>, emerge, in modo piuttosto netto, già dal discorso che Giovanni XXIII tenne in occasione della solenne apertura del Concilio ecumenico Vaticano II. Ma è, in modo particolare, l’enciclica *Pacem in terris* ad inaugurare “qualcosa che va al di là della tradizione consolidata del magistero pontificio”, vale a dire “l’immagine della persona umana come un assoluto dotato di dignità inviolabile”<sup>21</sup>.

Invero, l’idea della centralità dell’uomo, al pari di quella della sua dignità – concepita come essenziale presupposto di ogni diritto –, pervadono, in modo dirompente, la lettera enciclica nella sua totalità: la quale, non a caso, esordisce, nella prima parte, affermando che, “In una convivenza ordinata e feconda, va posto come fondamento il principio che ogni essere umano è *persona* (...) e quindi è soggetto di diritti e di doveri che scaturiscono immediatamente e simultaneamente dalla sua stessa natura”<sup>22</sup>.

Così, è dalla dignità umana che – nelle parole del Pontefice – traggono la propria origine alcuni dei più importanti *diritti*: non solo personali e sociali<sup>23</sup>, ma anche di

---

Novecento. Moro aveva una profonda fiducia nella riserva di valori umani e spirituali degli italiani, della tradizione italiana. Il suo continuo appellarsi alla coscienza di ogni uomo e donna era come il voler sollecitare l’autentico motore intelligente di ciascuno”.

<sup>20</sup> GIOVANNI XXIII, *Solenne apertura del Concilio ecumenico Vaticano II*, 11 ottobre 1962, Sessione I. Il testo integrale del discorso è disponibile nel sito ufficiale della Santa Sede.

<sup>21</sup> A. MELLONI, *Pacem in terris. Storia dell’ultima enciclica di Papa Giovanni*, Laterza, Roma-Bari, 2010, p. 69, il quale rileva che “il punto di novità non sta nel personalismo, ormai entrato nel magistero romano in una funzione limitativa, ma nel fatto che questa figura rompe lo schema precedente in base al quale era la verità ad essere titolare dei diritti (...)”; così, “l’appartenenza a Dio per creazione di ogni persona” costituisce l’uomo “in una dignità inviolabile perché anteriore ad ogni considerazione di carattere ideale, morale o ideologico” (ivi, pp. 69 e 70).

<sup>22</sup> GIOVANNI XXIII, *Pacem in terris*, n. 5: “diritti e doveri sono perciò universali, inviolabili e inalienabili”.

<sup>23</sup> Così, “Ogni essere umano ha il diritto all’esistenza, all’integrità fisica, ai mezzi indispensabili e sufficienti per un dignitoso tenore di vita” (GIOVANNI XXIII, *Pacem in terris*, n. 6); “Ogni essere umano ha il diritto al rispetto della sua persona”, “alla buona reputazione”, “alla libertà nella ricerca del vero, nella manifestazione del pensiero e nella sua diffusione, nel coltivare l’arte” (ivi, n. 7); “Scaturisce pure dalla natura umana il diritto di partecipare ai beni della cultura, e quindi il diritto ad un’istruzione di base” (*ibidem*); “Ogni essere umano ha il diritto alla libertà

natura economica e politica<sup>24</sup>, consacrati – *id est*, riconosciuti in quanto insiti nella natura dell'essere umano, e non autoritativamente concessi – dalla Costituzione italiana e da molte altre Leggi fondamentali. Ma v'è di più: è nella medesima dignità della persona umana che trovano scaturigine pure i *doveri*, ai quali i “diritti naturali (...) sono indissolubilmente congiunti”: infatti, tanto l'una, quanto l'altra specie di situazioni giuridiche soggettive “hanno (...) nella legge naturale, che li conferisce o che li impone, la loro radice, il loro alimento, la loro forza indistruttibile”<sup>25</sup>.

Poste queste premesse, deriva che l'aspirazione principale dell'autorità statale, così come della comunità internazionale – e, dunque, dei rispettivi ordinamenti giuridici – non può che essere costituita, *in primis*, dalla valorizzazione della persona umana e della sua intrinseca dignità. Infatti, Papa Giovanni – con una formulazione che quasi ricalca il dettato dell'art. 2 Cost. – sottolinea che “i compiti precipui dei poteri pubblici consistono, soprattutto, nel riconoscere, rispettare, comporre, tutelare e promuovere quei diritti; e nel contribuire, di conseguenza, a rendere più facile l'adempimento dei rispettivi doveri”<sup>26</sup>: e ciò, in nome del “bene

---

di movimento e di dimora nell'interno della comunità politica di cui è cittadino; e ha pure il diritto (...) di immigrare in altre comunità politiche e stabilirsi in esse” (ivi, n. 12).

<sup>24</sup> Ad esempio, “Agli esseri umani è inerente il diritto di libera iniziativa in campo economico e il diritto al lavoro” (GIOVANNI XXIII, *Pacem in terris*, n. 10); “Dalla dignità della persona scaturisce (...) il diritto di svolgere le attività economiche in attitudine di responsabilità” (*ibidem*); “Dalla dignità della persona scaturisce il diritto di prender parte attiva alla vita pubblica e addurre un apporto personale all'attuazione del bene comune” (ivi, n. 13).

<sup>25</sup> GIOVANNI XXIII, *Pacem in terris*, n. 14. Il Pontefice prosegue rilevando che “Nella convivenza umana ogni diritto naturale in una persona comporta un rispettivo dovere in tutte le altre persone: il dovere di riconoscere e rispettare quel diritto” (ivi, n. 15); nonché sottolineando che “i diritti vanno esercitati, i doveri vanno compiuti, le mille forme di collaborazione vanno attuate (...) in attitudine di responsabilità” (ivi, n. 17).

Si tratta di una constatazione tutt'altro che scontata, se è vero che, troppo spesso, la retorica dei diritti tende ad offuscare, in modo preoccupante, l'imprescindibilità di una responsabile assunzione di altrettanti doveri: v. M. BERTOLISSI, *Il mito del buon governo*, cit., p. 9, che denuncia la “naturale ripulsa, nei confronti” del termine *dovere*, “di una società, che nelle sue componenti essenziali ha preferito invocare diritti, a prescindere dai doveri. Doveri che, se si intende (...) vivere e morire con dignità, debbono essere posti al centro dell'esperienza di ciascuno”. V., sul punto, L. VIOLANTE, *Il dovere di avere doveri*, Einaudi, Torino, 2015, *passim*.

<sup>26</sup> GIOVANNI XXIII, *Pacem in terris*, n. 36. “È quindi compito fondamentale dei poteri pubblici disciplinare e comporre armonicamente i rapporti tra gli esseri umani in maniera che l'esercizio dei diritti negli uni non costituisca un ostacolo o una minaccia per l'esercizio degli stessi diritti negli altri, e si accompagni all'adempimento dei rispettivi doveri”. Richiamano il tenore dell'art.

comune”<sup>27</sup>, che “non può essere determinato che avendo riguardo alla persona umana”<sup>28</sup>. Analogamente, in una prospettiva di più ampio respiro, le istituzioni “della comunità mondiale devono proporsi come obiettivo fondamentale il riconoscimento, il rispetto, la tutela e la promozione dei diritti della persona”<sup>29</sup>.

Di qui, il compito – la missione – di chi partecipa “attivamente alla vita pubblica”: “contribuire all’attuazione del bene comune della famiglia umana e della propria comunità politica”, adoperandosi affinché “le istituzioni a finalità economiche, sociali, culturali e politiche siano tali da non creare ostacoli, ma piuttosto facilitare o rendere meno arduo alle persone il loro perfezionamento”<sup>30</sup>. In questo modo, viene “pure salvaguardata la dignità personale dei cittadini”, con la conseguenza che “la loro obbedienza ai poteri pubblici non è sudditanza di uomo a uomo, ma nel suo vero significato è un atto di omaggio a Dio creatore e provvido”<sup>31</sup>.

Ancora una volta: il centro nevralgico è rappresentato dalla persona. Del resto, come ha ricordato il successore di Papa Roncalli – Paolo VI – “La carità, che vuol dire amore fraterno, è il motore di tutto il progresso sociale”, così che l’impegno politico – non a caso definito, da un altro Pontefice, “forma più alta di carità”<sup>32</sup> –

---

2 Cost. anche il paragrafo n. 16 (“Ciò postula che essi riconoscano e rispettino i loro vicendevoli diritti e adempiano i rispettivi doveri, ma postula pure che collaborino tra loro nelle mille forme e gradi che l’incivilimento acconsente, suggerisce, reclama”); il paragrafo n. 18 (“Ed è inoltre una convivenza che si attua secondo giustizia o nell’effettivo rispetto di quei diritti e nel leale adempimento dei rispettivi doveri”); e il paragrafo n. 35 (“il bene comune consiste ‘nell’insieme di quelle condizioni sociali che consentono e favoriscono negli esseri umani lo sviluppo integrale della loro persona”).

<sup>27</sup> Il quale “esige che i poteri pubblici, nei confronti dei diritti della persona, svolgano una duplice azione: l’una diretta a comporre e tutelare quei diritti, l’altra a promuoverli” (GIOVANNI XXIII, *Pacem in terris*, n. 40).

<sup>28</sup> GIOVANNI XXIII, *Pacem in terris*, n. 73.

<sup>29</sup> GIOVANNI XXIII, *Pacem in terris*, n. 73.

<sup>30</sup> GIOVANNI XXIII, *Pacem in terris*, n. 76.

<sup>31</sup> GIOVANNI XXIII, *Pacem in terris*, n. 29: Dio, infatti, “ha disposto che i rapporti della convivenza siano regolati secondo un ordine da lui stesso stabilito; e rendendo omaggio a Dio, non ci si umilia, ma ci si eleva e ci si nobilita, giacché *servire Deo regnare est*”.

<sup>32</sup> PIO XI, *Udienza del Santo Padre ai dirigenti della Federazione Universitaria Cattolica*, 18 dicembre 1927, in D. BERTETTO (a cura di), *Discorsi di Pio XI. 1892-1928*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1985, p. 745. In quell’occasione, il Papa (al secolo, Achille Ratti) ebbe ad osservare che “tale è il campo della politica, che riguarda gli interessi di tutte le società, e che sotto questo riguardo è il campo della più vasta carità, della carità politica, a cui si potrebbe dire null’altro, all’infuori della religione, essere superiore”.

richiede, innanzi tutto, “amore per l’uomo: l’uomo si consacra e dedica all’uomo, perché lo riconosce come suo fratello”<sup>33</sup>. Perché, in altre parole, “tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”<sup>34</sup>.

### 3. Aldo Moro: “l’uomo è al centro”

Quando la *Pacem in terris* viene emanata, l’11 aprile 1963, l’Italia si trova immersa nel frenetico clima che avvolge la vigilia delle elezioni generali, che saranno celebrate di lì a poche settimane. Aldo Moro è segretario della Democrazia cristiana<sup>35</sup>; diventerà Presidente del Consiglio dei ministri<sup>36</sup> qualche mese dopo, il 5 dicembre del medesimo anno.

Non è, questa, la sede per indugiare in ordine all’accoglienza che taluni ambienti romani riservarono all’enciclica<sup>37</sup> e, in particolare, ai possibili punti di contatto tra quest’ultima e il disegno politico ‘aperturista’ tratteggiato dallo stesso Moro, e sostanzialmente sconfessato da una parte della gerarchia ecclesiastica<sup>38</sup>. Quel che ci si propone, invece, è di mettere in luce la vicinanza del pensiero di Aldo Moro – giurista, Costituente, politico – in merito alla centralità della persona umana

---

V., del resto, la *Lettera ai Romani*, 13, 10: “La carità non fa alcun male al prossimo: pienezza della Legge infatti è la carità”.

<sup>33</sup> PAOLO VI, *Discorso di Sua Santità in occasione del 25° anniversario della FAO*, 16 novembre 1970, consultabile, nella sua versione integrale, nel sito ufficiale della Santa Sede.

<sup>34</sup> MATTEO, 25, 40.

<sup>35</sup> Fu segretario della Democrazia cristiana dal 1959 al 1964: v., sul punto, M. MARCHI, *Aldo Moro segretario della Democrazia cristiana. Una leadership politica in azione (1959-1964)*, in MONDO CONTEMPORANEO (a cura di), *Aldo Moro nella storia dell’Italia repubblicana*, FrancoAngeli, Milano, 2011, pp. 105 ss.

<sup>36</sup> Fu cinque volte Presidente del Consiglio dei ministri: dal 1963 al 1968, nonché dal 1974 al 1976.

<sup>37</sup> A. MELLONI, *Pacem in terris. Storia dell’ultima enciclica di Papa Giovanni*, cit., p. 89, ove si ricordano le contestazioni provenienti dal cosiddetto “partito romano”, “cioè quell’agglomerato di visioni politiche e teologiche che faceva capo ai giornali della destra, ad alcuni ambienti di curia e segnatamente al card. Ottaviani, e all’organizzazione embrionale dell’episcopato italiano presieduta dal card. Siri: tutte zone molto concentrate sul quadrante politico italiano (...)”.

<sup>38</sup> A. MELLONI, *Pacem in terris. Storia dell’ultima enciclica di Papa Giovanni*, cit., p. 89: “Chi legge l’enciclica, infatti, sente a prima vista la differenza fra le posizioni di *Pacem in terris* e il messaggio dei vescovi italiani: la conferenza episcopale lombarda (...) aveva preso la parola in febbraio per sconfessare l’apertura a sinistra, che Moro intendeva testare (...); l’organismo nazionale dei vescovi aveva pubblicato il 12 marzo una nota che sanciva il ‘dovere elettorale’ dei cattolici di votare Dc proprio contro quel disegno di Moro che l’enciclica non condanna (...)”.



nell'azione dei poteri pubblici, con il messaggio – profondamente intriso di un fervente umanesimo – contenuto nelle pagine dell'ultima enciclica giovannea, della quale si sono appena sintetizzati i passaggi all'uopo più significativi.

Nell'intraprendere un percorso siffatto, il punto di partenza non può che essere rappresentato dal dibattito, svoltosi in Assemblea costituente, in relazione, perlopiù, all'art. 2 Cost.<sup>39</sup>: dibattito, nell'ambito del quale il punto di vista espresso da Moro contribuì considerevolmente a fare in modo che la disposizione in parola assumesse i connotati che oggi la caratterizzano, a cominciare dalla irrinunciabile impronta personalista, “primo dei principi fondamentali degli ordinamenti costituzionali del mondo occidentale”<sup>40</sup>.

Se è vero che “costruire un nuovo Stato vale quanto prendere posizione intorno ad alcuni punti fondamentali inerenti alla concezione dell'uomo e del mondo”<sup>41</sup>, “il volto” della neonata Repubblica italiana – secondo Aldo Moro – deve essere definito “in senso largamente umano”<sup>42</sup>: infatti, “Uno Stato non è veramente democratico se non è al servizio dell'uomo, se non ha come fine supremo la dignità, la libertà, l'autonomia della persona umana, se non è rispettoso di quelle formazioni sociali nelle quali la persona umana liberamente si svolge e nelle quali essa integra la propria personalità”<sup>43</sup>. Così, il Costituente – nel porre le basi del nuovo ordinamento, fondato su di una Legge fondamentale non tiepidamente

---

<sup>39</sup> Per una esaustiva ricostruzione della genesi dell'art. 2 Cost., è possibile rinviare, per tutti, ad A. BARBERA, *Art. 2*, in G. BRANCA (a cura di), *Commentario della Costituzione. Principi fondamentali. Art. 1-12*, Zanichelli-II Foro Italiano, Bologna-Roma, 1975, pp. 50 ss., nonché ad E. ROSSI, *Art. 2*, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, I, Utet Giuridica, Milano, 2006, pp. 38 ss.

<sup>40</sup> E. TOSATO, *Rapporti tra persona, società intermedie e Stato*, in G. CONCETTI (a cura di), *I diritti umani. Dottrina e prassi*, Editrice Ave, Roma, 1982, p. 695.

<sup>41</sup> ASSEMBLEA COSTITUENTE, *Seduta di giovedì 13 marzo 1947*, p. 2039: “noi siamo membri di una comunità, la comunità del nostro Stato e vi restiamo uniti sulla base di un'elementare, semplice idea dell'uomo, la quale ci accomuna e determina un rispetto reciproco degli uni verso gli altri”.

<sup>42</sup> ASSEMBLEA COSTITUENTE, *Seduta di giovedì 13 marzo 1947*, p. 2042. Ma v., altresì, ivi, p. 2040, ove Moro, più ampiamente, sottolinea che i “tre pilastri, sui quali mi pare che posi il nuovo Stato italiano sono: la democrazia, in senso politico, in senso sociale ed in senso che potremmo chiamare largamente umano”.

<sup>43</sup> ASSEMBLEA COSTITUENTE, *Seduta di giovedì 13 marzo 1947*, p. 2042.

afascista, ma convintamente antifascista<sup>44</sup> – non può che perseguire, prima di tutto, “il potenziamento della dignità umana”<sup>45</sup>, rivendicando la “libertà della persona”, nella prospettiva, appunto, di garantire a ciascuno “un avvenire più degno”<sup>46</sup>. A ciascuno: vale a dire, ad ogni individuo, non già, semplicemente, ad ogni cittadino. Invero, il trentenne Moro si oppose fermamente alla proposta – che pure era stata avanzata – di sostituire, nella formulazione dell’art. 2, il termine “uomo” con il termine “cittadino”, dal momento che “l’intento specifico” della disposizione in parola “è quello di mettere in luce la complessa natura dell’uomo” *tout court*, “la quale trova espressione nobilissima nelle manifestazioni politiche del cittadino, ma non si esaurisce in esse”<sup>47</sup>.

Inoltre, lo Stato, per dirsi “veramente democratico”, è chiamato a porre alla base del suo ordinamento sì l’uomo in quanto tale, ma non concepito quale singolo individuo – “isolato” –, bensì dialetticamente inserito nell’ambito di una variegata “molteplicità” e, dunque, “associato secondo una libera vocazione sociale”: infatti, è solo “facendo riferimento all’uomo come titolare di un diritto che trova espressione nella formazione sociale” che è possibile “chiarire nettamente il

---

<sup>44</sup> Infatti, nell’opinione di Moro, “Non possiamo (...) fare una Costituzione afascista, cioè non possiamo prescindere da quello che è stato nel nostro Paese un movimento storico di importanza grandissima”, responsabile di una “lunga oppressione (...) dei valori della personalità umana e della solidarietà sociale”. “Non possiamo dimenticare quello che è stato, perché questa Costituzione oggi emerge da quella resistenza, da quella lotta, da quella negazione, per le quali (...) ora ci troviamo insieme per questo impegno di affermazione dei valori supremi della dignità umana e della vita sociale”: ASSEMBLEA COSTITUENTE, *Seduta di giovedì 13 marzo 1947*, p. 2040.

<sup>45</sup> ASSEMBLEA COSTITUENTE, *Seduta di giovedì 13 marzo 1947*, p. 2042.

<sup>46</sup> ASSEMBLEA COSTITUENTE, *Seduta di giovedì 13 marzo 1947*, p. 2044: “Certamente la rivendicazione della libertà della persona, dell’autonomia delle formazioni sociali, della democraticità dello Stato, sono rivendicazioni che noi facciamo di fronte al fascismo e contro il fascismo; sono quelle da cui emergiamo per creare un avvenire più degno. Ma non sono soltanto una motivazione (...): esse sono anche davanti a noi come mete da realizzare”.

<sup>47</sup> ASSEMBLEA COSTITUENTE, *Seduta pomeridiana di lunedì 24 marzo 1947*, p. 2417: l’emendamento era stato presentato dall’onorevole Rodinò. Cfr., sul punto, C. DAU NOVELLI, *La pedagogia civile di Aldo Moro*, cit., p. 51, nonché, *amplius*, L. ELIA - M. MARTINAZZOLI, *La traccia di Aldo Moro*, La Quadra, Brescia, 2002.

carattere umanistico che essenzialmente spetta” anche alle aggregazioni che la norma in oggetto si prefigge di tutelare<sup>48</sup>.

Divenuto, nel 1959, segretario del più importante partito italiano, Aldo Moro non abbandona questa “visione fortemente umanista e umanizzata della realtà e degli impegni da intraprendere”<sup>49</sup>, che, come si è accennato, aveva fortemente contrassegnato la sua esperienza in seno all’Assemblea costituente<sup>50</sup>. Anzi, questa medesima convinzione si ritrova – forse ancor più consolidata – nell’intervento che lo statista tiene, a Milano, il 3 ottobre di quello stesso anno. In quell’occasione, nel relazionare in ordine all’apporto – espressamente, e non a caso, definito “missione” – che il movimento politico da lui guidato avrebbe dovuto fornire “alla fondazione e allo sviluppo dello Stato democratico in Italia”<sup>51</sup>, Moro giunge a definire la “democrazia” con parole tanto alte e profonde, quanto vicine alla dimensione quotidiana di ciascuno, che paiono in grado di compendiare limpidamente parte del suo pensiero, e che si collocano perfettamente nell’alveo di quanto, di lì a poco, sarebbe stato messo in luce anche da Papa Giovanni: invero, essa viene concepita quale “atto di rispetto per l’uomo, per ogni uomo, per tutto l’uomo, per tutte le esperienze in cui si esprime e si concreta la sua libertà”<sup>52</sup>. Così ragionando, lo Stato democratico – lungi dall’essere inteso quale lontano ed impersonale assetto di poteri, autoritativamente insensibile dinanzi alle esigenze del singolo cittadino – diviene “Stato del valore umano”; “Stato fondato sul prestigio di ogni uomo e che garantisce il prestigio di ogni uomo”; “Stato nel quale ogni azione è sottratta

---

<sup>48</sup> ASSEMBLEA COSTITUENTE, *Seduta pomeridiana di lunedì 24 marzo 1947*, p. 2416: “La libertà dell’uomo è pienamente garantita, se l’uomo è libero di formare degli aggregati sociali e di svilupparsi in essi”.

<sup>49</sup> C. DAU NOVELLI, *La pedagogia civile di Aldo Moro*, cit., p. 50.

<sup>50</sup> C. DAU NOVELLI, *La pedagogia civile di Aldo Moro*, cit., p. 51: oltre a quel che si è richiamato, non si dimentichi che Aldo Moro, nella prima Sottocommissione della Commissione dei Settantacinque, “intervenne” anche “sulla libertà nell’ordinamento scolastico, sull’autonomia della famiglia, sulle società segrete”; nonché, in Assemblea plenaria, “sulla libertà di stampa e sulla libertà della scuola”.

<sup>51</sup> A. MORO, *Lo Stato del valore umano*, intervento a Milano del 3 ottobre 1959, ora in ID., *Governare per l’uomo*, a cura di M. Dau, Castelvechchi, Roma, 2016, p. 75.

<sup>52</sup> A. MORO, *Lo Stato del valore umano*, cit., p. 79: in questo senso, la democrazia “non può che riconoscere, difendere, arricchire, questo vasto e vario contesto sociale, non può che affrontare con serietà e fiducia il problema, certo difficile, dell’armonizzazione e delle compatibilità” delle “libere articolazioni della realtà umana”.

all'arbitrio e alla prepotenza, in cui ogni sfera d'interesse e di potere obbedisce a una rigida delimitazione di giustizia, a un criterio obiettivo e per sua natura liberatore"; "Stato in cui lo stesso potere pubblico ha la forma, la misura e il limite della legge, e la legge, come disposizione generale, è un atto di chiarezza, è un'assunzione di responsabilità, è un impegno generale e uguale", che non può non rispondere, essenzialmente, "a finalità umane"<sup>53</sup>: di modo che sia possibile rinvenire lo "Stato nell'uomo" e l'"uomo nello Stato"<sup>54</sup>.

Una prospettiva, questa, cui Moro rimane fedele anche nel momento in cui si trova a rivestire la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, come testimoniano i temi da lui toccati nel corso del XIII Congresso nazionale della Dc, nel marzo del 1976<sup>55</sup>, allorquando – due anni prima della sua tragica scomparsa – torna a ribadire che "l'uomo è al centro" della vita sociale e politica: così, chi è attivamente impegnato nella cosa pubblica è chiamato, innanzi tutto, a cercare e a "valorizzare l'uomo", a "sottrarlo alla tutela mortificante di uno Stato accentratore e soffocante", puntando, invece, ad una "giusta sintesi, rispettosa a un tempo delle ragioni dello Stato e dei diritti umani"<sup>56</sup>. Più in particolare, se è vero che "le istituzioni sono a servizio dell'uomo"<sup>57</sup>, dinanzi a chi ne fa parte si erge "Un grande compito di

---

<sup>53</sup> A. MORO, *Lo Stato del valore umano*, cit., pp. 80-81. Invero, "nella legge di uno Stato democratico c'è in più il processo di libertà che l'ha generata, per il dibattito da cui nasce, per la mediata e conquistata prevalenza di opinioni che la caratterizza, per la rispondenza a finalità umane, per la rispettosa adesione alla causa progressiva e inesauribile della liberazione dell'uomo".

A tale ultimo proposito, cfr. le irraggiungibili parole di Piero Calamandrei in ASSEMBLEA COSTITUENTE, *Seduta di martedì 4 marzo 1947*, p. 1755: "A noi è rimasto un compito cento volte più agevole; quello di tradurre in leggi chiare, stabili e oneste il loro" – di quanti hanno sacrificato la propria vita "per restituire all'Italia libertà e dignità" – "sogno: di una società più giusta e più umana, di una solidarietà di tutti gli uomini, alleati a debellare il dolore". V., sul punto, M. BERTOLISSI, *"Rivolta fiscale", federalismo, riforme istituzionali. Promemoria per un'Italia che cambia*, Cedam, Padova, 1997, pp. 240-241, nonché, da ultimo, ID., *Il mito del buon governo*, cit., spec. pp. 14 e 46-49.

<sup>54</sup> A. MORO, *Lo Stato del valore umano*, cit., p. 86: "E quindi" – prosegue – "lo Stato, con tutti i rischi di involuzione e di impoverimento morale che gli eccessi della sua organizzazione, le deformazioni della sua struttura, la sempre possibile deviazione dal suo alto fine di unità nella libertà comportano, si realizza tendenzialmente e in sempre maggior misura nello sforzo di progresso, di libertà, di umanità, di democrazia".

<sup>55</sup> A. MORO, *Un nuovo senso del dovere: l'uomo è al centro*, intervento al XIII Congresso nazionale della Dc, Roma, 20 marzo 1976, ora in ID., *Governare per l'uomo*, cit., pp. 269 ss.

<sup>56</sup> A. MORO, *Un nuovo senso del dovere: l'uomo è al centro*, cit., p. 280.

<sup>57</sup> A. MORO, *Un nuovo senso del dovere: l'uomo è al centro*, cit., p. 275.

autentica promozione umana”<sup>58</sup>, conformemente – in ultima analisi – con “lo spirito della Costituzione”, le cui disposizioni rappresentano “un messaggio libertario e umano, un monito contro ogni esclusivismo e ogni sopraffazione”<sup>59</sup>.

Il “cammino dell’uomo” si sostanzia in “un andare più in alto e avanti”<sup>60</sup> e, in questo incessante percorso – di progresso, ad un tempo, materiale e spirituale –, lo Stato deve essere al suo fianco.

#### **4. *En passant*: “lo spirito di Camaldoli”**

Sulla base di quanto si è, sin qui, rievocato, non stupisce che Aldo Moro – prima ancora di divenire costituente, segretario di partito, Presidente del Consiglio – sia stato, nell’estate del 1943, uno dei giovanissimi (non aveva ancora compiuto ventisette anni) intellettuali cattolici che collaborarono all’ideazione e alla prima estensione del cosiddetto Codice di Camaldoli<sup>61</sup>, fondamentale e lungimirante documento programmatico, del quale si è, di recente, celebrato l’ottantesimo anniversario<sup>62</sup>.

---

<sup>58</sup> A. MORO, *Un nuovo senso del dovere: l’uomo è al centro*, cit., p. 277: infatti, se, da un lato, “si deve costruire lo Stato che abbia, nella sua fedeltà alla società che esprime, strutture idonee a garantirne la indispensabile funzione”, occorre non dimenticare, altresì, che “la libertà dell’uomo, la sua dignità personale, il suo potere politico, non faranno certamente passi indietro”.

<sup>59</sup> A. MORO, *Un nuovo senso del dovere: l’uomo è al centro*, cit., p. 276.

<sup>60</sup> A. MORO, *Un nuovo senso del dovere: l’uomo è al centro*, cit., p. 276.

<sup>61</sup> In ordine alle vicende che condussero alla sua compilazione, v., in particolare, M. DAU, *Il Codice di Camaldoli*, con i contributi di F. Bertinotti, V. Castronovo e P. Savona, Castelvechchi, Roma, 2015, spec. pp. 11 ss.

R. ROMANELLI, *L’Italia e la sua Costituzione. Una storia*, Laterza, Roma-Bari, 2023, p. 15, ricorda che, nel luglio del 1943, “sotto la guida delle autorità ecclesiastiche, si riunirono nella comunità monastica di Camaldoli, nel Casentino, i più influenti tra i successivi costituenti della Democrazia cristiana e futuri ministri, da Ezio Vanoni a Mario Ferrari Aggradi, da Paolo Emilio Taviani a Guido Gonella, a Giorgio La Pira, Giulio Andreotti, Giuseppe Medici e Giuseppe Capograssi. Tra i collaboratori figurava anche Aldo Moro, che per obblighi militari nel 1942 aveva lasciato la presidenza nazionale della FUCI a Giulio Andreotti”. In ogni caso, il principale promotore ed ideatore del documento fu Sergio Paronetto (1911-1945), al quale si deve il completamento – negli anni immediatamente successivi alla riunione camaldolese, con la collaborazione, in particolare, di Pasquale Saraceno e di Ezio Vanoni – dell’opera, pubblicata nell’aprile del 1945 con il titolo *Per la comunità cristiana. Principi dell’ordinamento economico sociale, a cura di un gruppo di studiosi amici di Camaldoli* (cfr. M. DAU, *Il Codice di Camaldoli*, cit., spec. p. 14, e R. ROMANELLI, *L’Italia e la sua Costituzione*, cit., p. 16).

<sup>62</sup> Numerosi sono stati i commenti e le cronache apparsi in occasione delle celebrazioni dell’ottantesimo anniversario del Codice: v., ad esempio, I. SANNA, *Un rinnovato umanesimo*, in

Ricordare, oggi, quell'avvenimento significa – come è stato condivisibilmente notato – tornare “alle radici più intime e robuste della Costituzione: non solo un testo scritto di norme basilari, ma un vero e proprio patto rinnovato di cittadinanza democratica”<sup>63</sup>. Infatti, mentre il Gran consiglio del fascismo si accingeva ad approvare l'ordine del giorno Grandi, che avrebbe decretato la destituzione di Mussolini e l'inizio di una fase inedita nella vita del Paese, alcuni di coloro che sarebbero divenuti protagonisti assoluti della scena politica e istituzionale repubblicana – “uomini e donne animati da una fede senza orpelli, discepoli di quella religione delle coscienze che si nutriva del realismo evangelico e della quotidiana coscienza del vero”<sup>64</sup> – si incontravano tra le mura del monastero aretino, per gettare le basi ispiratrici del nuovo ordinamento democratico<sup>65</sup>, attraverso l'elaborazione di un documento che non fu “utilizzato per costruire egemonie o per contrapporsi con ideologie ad altre ideologie”, ma fu “ispirato” e “scritto da uomini per la vita degli altri uomini”, e “perciò facilmente accettato come trama armonica e rispettosa delle diversità e delle peculiarità”<sup>66</sup>.

Un documento – articolato in novantanove proposizioni, afferenti a sette diversi ambiti<sup>67</sup> –, che, dunque, pone, ancora una volta, l'uomo al centro delle proprie

---

*Avvenire*, 21 luglio 2023, pp. 1 e 18; nonché M. MARCELLI, *Impegno politico, il metodo del Codice: leggere la realtà per orientare il futuro*, ivi, 23 luglio 2023, p. 5, e G. NOTARSTEFANO, *Ritrovare lo spirito di Camaldoli per una politica della prossimità*, ivi, p. 17.

<sup>63</sup> M. DAU, *Il Codice di Camaldoli*, cit., p. 5. Di questa opinione è lo stesso Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il quale ha ricordato che “Da Camaldoli vengono orientamenti basilari, che riscontriamo oggi nel nostro ordinamento”: “L'affermazione della dignità della persona e del suo primato rispetto allo Stato – con il rifiuto di ogni concezione assolutistica della politica – e il principio della pace” (v. “Da Camaldoli lezione per il presente”. Mattarella: lì vennero fissati il primato della persona e della pace. Oggi la prolusione di Zuppi, in *Avvenire*, 21 luglio 2023, p. 6).

<sup>64</sup> M. DAU, *Il Codice di Camaldoli*, cit., p. 6.

<sup>65</sup> M. DAU, *Il Codice di Camaldoli*, cit., p. 5, ricorda, infatti, che “Chi scrisse il Codice aveva già chiaro un organico ed evoluto disegno della nostra nuova vita nazionale, dove il lavoro è senz'altro un diritto ma anche un dovere di concorrere allo sviluppo sociale, dove ciascuno avrebbe potuto svolgere e plasmare la propria personalità attraverso la partecipazione a un pluralismo di formazioni sociali e istituzionali, dove la Repubblica attraverso lo Stato assume il compito sacro di rimuovere gli ostacoli di ogni natura che limitano la libertà individuale”.

<sup>66</sup> M. DAU, *Il Codice di Camaldoli*, cit., p. 7.

<sup>67</sup> M. DAU, *Il Codice di Camaldoli*, cit., p. 42: “Dopo una premessa sulla società e i destini dell'uomo, il Codice delinea sette diversi ambiti fondamentali, dettando indicazioni di principio e vere e proprie linee di lavoro: lo Stato, la famiglia, l'educazione, il lavoro, la produzione e lo scambio, l'attività economica, la vita internazionale”.

enunciazioni, proponendo la riscoperta di un “dinamico e rinnovato umanesimo”, finalizzato ad una “concezione integrale della persona come relazione aperta e non come monade ripiegata: aperta (e dunque responsabile) verso gli altri, verso l’ambiente, verso Dio”<sup>68</sup>.

Così – per limitarsi soltanto al richiamo di alcuni, significativi passaggi cruciali –, il Codice (in perfetta linea con quanto – vent’anni dopo – verrà cristallizzato tra le pagine della *Pacem in terris*) esordisce proprio con un riferimento all’uomo, definito, “per sua natura”, “un essere socievole”: “sussiste cioè fra gli uomini una naturale solidarietà, fratellanza e complementarietà per cui le esigenze delle singole personalità non possono essere pienamente soddisfatte che nella società”<sup>69</sup>, nell’ambito della quale – se è vero che “Tutte le forme dell’attività umana (...) sono regolate da leggi proprie intrinseche a ciascuna” – è altrettanto vero che “ognuna di esse è”, nondimeno, “ordinata alla vita spirituale dell’uomo e al suo fine ultimo”, e “tutte debbono operare in modo da non porre ostacolo al compimento del destino soprannaturale dell’uomo” medesimo<sup>70</sup>. Del resto – secondo i compilatori del documento –, è proprio nell’intelligenza e nella moralità della persona umana che risiede la dignità di quest’ultima, e tale duplice prerogativa le consente, appunto, di essere sia consapevole “di avere per proprio fine il fine ultimo dell’universo” (vale a dire, “conoscere ed amare Dio e quindi conoscere ed amare”, con lui, “gli altri esseri intelligenti e morali”), sia capace di dominare i propri istinti<sup>71</sup>.

Di qui – da “questa intrinseca dignità e finalità dell’uomo” –, derivano, da un lato, i principi fondamentali, sui quali dovrebbe reggersi una società: *in primis*, quello secondo cui “l’individuo umano”, “in quanto essenzialmente ordinato a Dio”, “ha un valore assoluto”, che rappresenta “la radice e il fondamento di tutti i suoi doveri e diritti e della sua inalienabile libertà”<sup>72</sup>; d’altro lato, lo scopo stesso del vivere in

---

<sup>68</sup> I. SANNA, *Un rinnovato umanesimo*, cit., p. 18.

<sup>69</sup> *Codice di Camaldoli*, n. 1 (“La società e il destino dell’uomo”), che così prosegue: “I fenomeni sociali non sono pertanto che attività umane. Per conoscerli e per trattarli è necessario conoscere la natura umana, l’origine, il valore, il destino dell’uomo, e i fattori di ordine fisico, psicologico, morale, sociale, che operano su di lui”.

<sup>70</sup> *Codice di Camaldoli*, n. 1.

<sup>71</sup> *Codice di Camaldoli*, n. 2 (“Dignità dell’uomo”).

<sup>72</sup> *Codice di Camaldoli*, n. 3 (“Fondamenti della coscienza individuale e sociale dell’uomo”).

forma aggregata, costituito, essenzialmente, dalla “conservazione”, dallo “sviluppo” e dal “perfezionamento dell’uomo”<sup>73</sup>: dunque, dalla “assoluta esigenza di mantenere illeso e salvaguardare in ogni momento (...) l’individuo in questo suo valore supremo e nel suo destino infinito”<sup>74</sup>.

Coerentemente rispetto ad una tale impostazione, lo Stato – nell’opinione degli estensori del manifesto camaldolese – “ha dei suoi fini specifici, che, qualunque siano gli altri fini che le circostanze storiche gli impongono di assumere, è tenuto”, nondimeno, “a realizzare”. Tra questi, figurano la necessità di “garantire i diritti di tutti gli individui e delle comunità e società che essi formano, dirette a realizzare i loro interessi e fini umani, onde assicurare l’armonia e l’azione reciproca degli individui, delle famiglie e delle forze sociali”, nonché l’opportunità di “provvedere agli interessi che sono comuni a tutti, e che soltanto con la collaborazione di tutti possono essere soddisfatti”<sup>75</sup>: in un’unica espressione, ancora una volta, “lo Stato ha per proprio connaturale fine il bene comune”<sup>76</sup>. E, per parte sua, “Il diritto consiste nella piena esistenza ed affermazione” delle libertà fondamentali “per tutti

---

<sup>73</sup> *Codice di Camaldoli*, n. 3: pertanto, “fine di ogni sistema educativo e politico è di far conoscere praticamente all’individuo questa dignità e abituarlo a rispettarla in sé e negli altri e a farla rispettare”. Così, “rispettare negli altri la eguale dignità dell’uomo significa obbedire alla parola dell’Apostolo ‘*fiat aequalitas*’, sentire che tutti gli altri uomini qualunque sia la loro condizione sono eguali, aventi la stessa natura, capaci delle stesse virtù, chiamati allo stesso destino, destinati alla stessa salvezza”. E ciò “non è qualcosa di negativo ma di essenzialmente positivo: significa amare gli altri in modo da fare ognuno di essi eguale a noi, cercando per quanto in noi di procurare agli altri gli aiuti perché le prove della vita possano essere da ognuno affrontate con proporzionalità di mezzi ed eguale possibilità di sviluppo”. È a questo punto, che gli autori del Codice – al fine di permettere al lettore di cogliere al meglio la propria percezione di “concetto preciso e chiaro della vita” – scelgono di menzionare espressamente un memorabile insegnamento, che A. MANZONI, *I Promessi Sposi*, con introduzione e note di G. Bezzola, RCS, Milano, 2006, cap. XXII, p. 340, fa pronunciare al cardinale Federigo Borromeo: “La vita non è destinata a essere un peso per molti e una festa per alcuni, ma per tutti un impiego del quale ognuno renderà conto”.

<sup>74</sup> *Codice di Camaldoli*, n. 4 (“Natura e fine della società”). Merita di essere riportata la definizione di *società*, che viene suggerita dagli intellettuali camaldolesi: “la società è molteplicità di forme, di sfere, di esperienze e di fini umani, e perciò è per sua intrinseca sostanza libertà”.

<sup>75</sup> *Codice di Camaldoli*, n. 9 (“Fini dello Stato”).

<sup>76</sup> *Codice di Camaldoli*, n. 9. V., anche, il n. 8 (“Essenza dello Stato”), ove si legge che “Lo Stato e l’ordinamento giuridico hanno appunto per fine di instaurare l’ordine nella molteplicità della società, vale a dire di mettere ciascuna iniziativa, istituzione, esperienza di vita associata al suo posto, ordinandole secondo il proprio valore rispetto al fine ultimo e organizzando fra di loro l’umana convivenza”.



gli uomini e (...) per le forze sociali”, che lo Stato deve “proteggere e tutelare”<sup>77</sup>, in vista del raggiungimento della “giustizia sociale”<sup>78</sup>.

La tutela di diritti e libertà, naturalmente, non può prescindere – anche nella prospettiva assunta dal Codice – dall’assunzione, da parte dei cittadini, di precisi doveri, il primo dei quali è rappresentato dal “dovere fondamentale dell’individuo” di “mantenere illesa in sé stesso” la sua “dignità”, di “rispettarla” e di “ricordarsi in ogni azione del suo valore, cioè del suo fine, cioè di Dio”<sup>79</sup>. Inoltre, è imprescindibile “il dovere degli individui, gruppi e forze sociali di essere parte attiva nella vita dello Stato”: si tratta, invero, di un impegno che “costituisce un punto essenziale della vita etica dell’individuo e uno dei più vivi obblighi di coscienza”, dal momento che, “dall’indirizzo politico impresso allo Stato”, dipende – ecco, ancora una volta, il finalismo intimamente umanistico – “la salvaguardia dei beni più preziosi della umanità”. Con la conseguenza che soprassedere all’espletamento di un tale dovere rappresenta, “per ogni individuo”, “una vera colpa morale”<sup>80</sup>.

## 5. Riflessioni conclusive, anche attraverso la giurisprudenza costituzionale

“Il fine è l’uomo”, dunque<sup>81</sup>. Affermare ciò – non è scontato precisarlo – non significa porre al centro sé stessi, il proprio interesse, il proprio rendiconto

---

<sup>77</sup> Codice di Camaldoli, n. 10 (“Stato e diritto”).

<sup>78</sup> Codice di Camaldoli, n. 11 (“La giustizia sociale, compito e fine dello Stato”).

<sup>79</sup> Codice di Camaldoli, n. 3.

<sup>80</sup> Codice di Camaldoli, n. 16 (“Dovere fondamentale di partecipazione alla vita dello Stato”): “È verità eterna (...) che sia questo dovere del cittadino sia il correlativo dovere di coloro che esercitano l’attività pubblica debbono essere adempiuti sotto il continuo, costante, pieno rispetto dei principi morali. Tali principi trovano la loro più alta espressione nel Decalogo e nella legge evangelica”. Ma v’è di più: “Individui, famiglie, gruppi e forze sociali devono partecipare anche col proprio sacrificio alla vita dello Stato. Tali sacrifici sono di carattere patrimoniale e personale: essi devono essere esattamente, determinatamente e preventivamente stabiliti nei loro limiti dalle leggi discusse ed approvate dalle rappresentanze politiche” (ivi, n. 17, “Limiti dei sacrifici per lo Stato”). Si tratta, in tutta evidenza, dell’ideale matrice di quelli che, di lì a qualche anno, sarebbero divenuti gli artt. 23 e 53 Cost., i quali – accantonando la dilagante retorica delle libertà incondizionate (v. *supra*, nota 25) – non lasciano scampo alla necessità di fare i conti con una circostanza ineludibile: “tutti i diritti costano” (così, M. BERTOLISSI, *Il mito del buon governo*, cit., p. 389, sulla scorta dell’insegnamento di S. HOLMES, C.R. SUNSTEIN, *Il costo dei diritti. Perché la libertà dipende dalle tasse*, il Mulino, Bologna, 2000).

<sup>81</sup> A. MORO, *Il fine è l’uomo*, cit.: v. *supra*, sub 1.

individuale. Al contrario, significa guardare all'altro, a chi è prossimo: in definitiva, a colui che "scendeva da Gerusalemme a Gerico"<sup>82</sup>, nel quale ognuno di noi è chiamato a riconoscersi, e al quale l'ordinamento giuridico, nelle sue diverse articolazioni, è chiamato ad andare incontro.

È, questa, l'essenza del principio personalista, cui si conforma l'intera Legge fondamentale della Repubblica, e cui costantemente si richiama, fin dal principio della sua attività, la Corte costituzionale: la quale, già nel 1956, aveva avuto modo di affermare che il compito precipuo della legge risiede nell'elevare "a regola fondamentale dello Stato, per tutto quanto attiene ai rapporti tra la collettività e i singoli, il riconoscimento di quei diritti che formano il patrimonio irretirabile della personalità umana: diritti che appartengono all'uomo inteso come essere libero"<sup>83</sup>. Invero, proprio la personalità umana rappresenta – nella prospettiva del Giudice delle leggi – un "valore (...) avente un carattere fondante rispetto al sistema democratico voluto dal Costituente"<sup>84</sup>, tanto che il "rispetto" di quest'ultima (e della "dignità" ad essa intrinsecamente connessa) "permea di sé il diritto positivo e deve dunque incidere sull'interpretazione" (oltre che sulla stessa attività creativa) della legislazione vigente<sup>85</sup>, relativa tanto alla sfera esteriore, quanto alla – non meno rilevante – sfera interiore. Infatti, proprio con riguardo a tale dimensione – recondita, invisibile e profonda, con la quale ciascuno di noi è chiamato a fare i conti –, la Corte ha sottolineato che "non può darsi una piena ed effettiva garanzia" dei diritti e delle libertà "senza che sia stabilita una correlativa protezione costituzionale di quella relazione intima e privilegiata dell'uomo con sé stesso, che di quelli costituisce la base spirituale-culturale e il fondamento di valore etico-giuridico": e ciò, in quanto "la sfera intima della coscienza individuale deve esser

---

<sup>82</sup> LUCA, 10, 30.

<sup>83</sup> Corte cost., 3 luglio 1956, n. 11, con specifico riferimento all'art. 2 Cost. V., anche, Corte cost., 3 febbraio 1994, n. 13, spec. n. 5.1. del Considerato in diritto.

<sup>84</sup> Corte cost., 23 luglio 1991, n. 366, n. 3 del Considerato in diritto, con riguardo al principio consacrato all'art. 15 Cost. (libertà e segretezza della corrispondenza), di cui la Corte sottolinea la "stretta attinenza" rispetto al "nucleo essenziale dei valori di personalità", "che inducono a qualificarlo come parte necessaria di quello spazio vitale che circonda la persona e senza il quale questa non può esistere e svilupparsi in armonia con i postulati della dignità umana".

<sup>85</sup> In questi termini, Corte cost., 17 luglio 2000, n. 293, rispettivamente nn. 3 e 4 del Considerato in diritto.

considerata come il riflesso giuridico più profondo dell'idea universale della dignità della persona umana"<sup>86</sup>.

Del resto, proprio la *Pacem in terris* – dopo aver rilevato che “Ognuno ha il diritto di onorare Dio secondo il dettame della retta coscienza”<sup>87</sup> – richiama “l’attenzione sul fatto che il bene comune ha attinenza a tutto l’uomo: tanto ai bisogni del suo corpo che alle esigenze del suo spirito”. Dimodoché, “i poteri pubblici si devono adoperare ad attuarlo (...) in maniera tale (...) da promuovere simultaneamente, nel riconoscimento e nel rispetto della gerarchia dei valori, tanto la prosperità materiale che i beni spirituali”<sup>88</sup>, nell’ambito dei quali gli uomini “vivono nell’intimità di sé stessi” e “comprendono che cosa” siano “la verità, la giustizia, l’amore, la libertà”<sup>89</sup>.

Così, lo Stato – la “patria”: lo ricorda Aldo Moro –, “è realtà umana, e si nutre appunto di quello che è umano, e cioè spirituale, in noi”: anche nell’ambito dei poteri pubblici, infatti, è necessario “dare sviluppo rigoglioso come non mai a quella profonda vita dello spirito, la quale, ridotta ma non esaurita in tempi di prosperità esteriore e apparente, trova ora, in tanta miseria e disperazione, le ragioni determinanti di un insorgere nuovo e vibrante”<sup>90</sup>. Invero, dal momento che è “l’uomo il fine della società” e che sono “primari per l’uomo i beni di natura spirituale, condizione fondamentale per il perfezionamento intellettuale e morale, e quindi per il bene comune, è la possibilità di aderire spontaneamente alla verità, in

---

<sup>86</sup> Corte cost., 19 dicembre 1991, n. 467, n. 4 del Considerato in diritto: “In altri termini, poiché la coscienza individuale ha rilievo costituzionale quale principio creativo che rende possibile la realtà delle libertà fondamentali dell’uomo e quale regno delle virtualità di espressione dei diritti inviolabili del singolo nella vita di relazione, essa gode di una protezione costituzionale commisurata alla necessità che quelle libertà e quei diritti non risultino irragionevolmente compressi nelle loro possibilità di manifestazione e di svolgimento a causa di preclusioni o di impedimenti ingiustificatamente posti alle potenzialità di determinazione della coscienza medesima”.

<sup>87</sup> GIOVANNI XXIII, *Pacem in terris*, n. 8.

<sup>88</sup> GIOVANNI XXIII, *Pacem in terris*, n. 35.

<sup>89</sup> GIOVANNI XXIII, *Pacem in terris*, n. 25.

<sup>90</sup> A. MORO, *Una patria umana (Patria realtà umana)*, in *Ricerca*, n. 10, 15 settembre 1945, ora in ID., *Governare per l’uomo*, cit., p. 50: “Sono le vie dell’intimità e profondità dello spirito quelle nelle quali siamo chiamati oggi a entrare”. Parole, queste, che si collocano, temporalmente, all’indomani della conclusione del secondo conflitto mondiale.

quanto merito morale vi è solo per l'azione coerente con le verità personalmente raggiunte"<sup>91</sup>.

Tutto ciò ci riporta, in conclusione, alla "più felice delle definizioni"<sup>92</sup> di diritto, non a caso dovuta al genio di Dante Alighieri, che Papa Francesco ha qualificato come "profeta di speranza", "testimone della sete di infinito insita nel cuore dell'uomo" e "paladino della dignità di ogni essere umano"<sup>93</sup>: "*hominis ad hominem proportio*"<sup>94</sup>. Una definizione, questa, coerente con il pensiero del suo autore, fermamente convinto del fatto che "il fine del tutto e della parte è rimuovere i viventi in questa vita da uno stato di miseria e condurli a uno stato di felicità"<sup>95</sup>, da intendersi "sia come pienezza di vita nella storia", "sia come beatitudine eterna in Dio"<sup>96</sup>. Una definizione, dunque, che, ancora una volta, invita – in compagnia di chi, nel corso dei secoli, ne ha condiviso l'essenza e raccolto l'eredità – ad accogliere il perfezionamento dell'uomo, tanto nella dimensione terrena, quanto in quella spirituale, come fine ultimo della riflessione giuridica, dell'attività istituzionale e della convivenza sociale, la quale – è l'insegnamento di Giovanni XXIII – "è vivificata e integrata dall'amore, atteggiamento d'amore che fa sentire come propri i bisogni e le esigenze altrui, rende partecipi gli altri dei propri beni e mira a rendere sempre più vivida la comunione nel mondo dei valori spirituali; ed è

---

<sup>91</sup> *Codice di Camaldoli*, n. 15 ("La libertà delle coscienze"): "La libertà delle coscienze è quindi una esigenza da tutelare fino all'estremo limite della compatibilità col bene comune, in quanto dal dovere di ogni uomo di comportarsi secondo la sua personale coscienza, anche se errante in buona fede, consegue il diritto di non esserne impedito, nei limiti compatibili con le necessità della convivenza sociale".

<sup>92</sup> C. PEDRAZZA GORLERO, *La proporzione del diritto: spunti dalla Monarchia di Dante Alighieri*, in *Historia et Ius*, n. 20/2021, p. 4.

<sup>93</sup> FRANCESCO, *Candor lucis aeternae. Lettera apostolica in occasione del VII centenario della morte di Dante Alighieri*, San Paolo, Cinisello Balsamo, 2021, rispettivamente p. 23 e p. 49.

<sup>94</sup> D. ALIGHIERI, *De Monarchia*, II, V, 1. A tal riguardo, v., da ultimo, D. MANTOVANI, *La definizione di ius nella Monarchia di Dante: una lettura contestuale*, in G.F. FERRARI (a cura di), *Dante Alighieri e il diritto pubblico*, Giappichelli, Torino, 2022, pp. 21 ss., nonché, più ampiamente, G. FALSITTA, *Giustizia distributiva, principio di proporzionalità e federalismo nell'opera di Dante Alighieri*, in AA.VV., *Studi in ricordo di Pier Giusto Jaeger*, Giuffrè, Milano, 2011, pp. 53 ss. V., anche, M. BERTOLISSI, *Il mito del buon governo*, cit., p. 36.

<sup>95</sup> D. ALIGHIERI, *Epistola XIII a Cangrande della Scala*, 39, 15.

<sup>96</sup> FRANCESCO, *Candor lucis aeternae*, cit., p. 43.

attuata nella libertà, nel modo cioè che si addice alla dignità di essere portati dalla loro stessa natura razionale ad assumere la responsabilità del proprio operare”<sup>97</sup>.

dirittifondamentali.it

---

<sup>97</sup> GIOVANNI XXIII, *Pacem in terris*, n. 18.